



Comune di GUARDABOSONE

D.U.P.

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO
2022 -2024**

(in forma ulteriormente semplificata per comuni con Popolazione inferiore a 2.000 abitanti)

Quadro normativo di riferimento

Dal 1 gennaio 2016 sono entrati in vigore i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio — Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio e deve essere presentato al Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, costituendo documento che si inserisce nella fase di Programmazione dell'Ente, aggiornabile successivamente fino all'approvazione del Bilancio di previsione.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.05.2015, vi è la possibilità di adozione di un D. U.P. semplificato.

Com'è noto da tempo è stato richiesto — da parte dell'ANCI — che il D.U.P., previsto dalla riforma della contabilità venisse reso facoltativo per i Comuni di minore dimensione demografica, ritenendo inutilmente gravoso il formato, pur semplificato, attualmente in vigore per gli Enti fino a 5mila abitanti.

La richiesta di Anci è stata parzialmente accolta e il comma 997 della legge di bilancio n. 205 del 2018, ha stabilito che entro il 30 aprile 2018 con apposito decreto si provvedesse ad aggiornare il principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del D.U.P. introdotta dal TUEL (267/2000, art. 170, c. 6).

In data 18.05.2018 è stato pubblicato il decreto relativo a quanto sopra.

Lo stesso ha disciplinato la semplificazione del **D.U.P.** nei Comuni fino a 5.000 abitanti, inserendo la facoltà di ulteriori semplificazioni e snellimento del documento da parte dei Comuni con popolazione demografica inferiore ai 2.000 abitanti.

La nuova versione del punto 8.4 dell'allegato relativo al principio della programmazione (Allegato 4/1 del dlgs, 118/2011 prevede che il nuovo DUP sia suddiviso in:

- una Parte prima, relativa all'analisi della situazione interna ed esterna dell'ente.

Il focus è sulla situazione socio-economica dell'ente, analizzata attraverso i dati relativi alla popolazione e alle caratteristiche del territorio. Segue l'analisi dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento all'organizzazione e alla loro modalità di gestione.

- una Parte seconda, relativa agli indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale. In questa parte vengono sviluppati gli indirizzi generali sulle entrate dell'ente, con riferimento ai tributi ed alle tariffe per la parte corrente del bilancio, e al reperimento delle entrate straordinarie e all'indebitamento per le entrate in conto capitale.

La disamina è analoga nella parte spesa dove vengono evidenziate, per la spesa corrente, le esigenze connesse al funzionamento dell'ente, con riferimento particolare alle spese di personale e a quelle relative all'acquisto di beni servizi e, per la spesa in conto capitale, agli investimenti, compresi quelli in corso di realizzazione.

L'ulteriore semplificazione per i comuni sotto i 2mila abitanti investe la parte descrittiva: viene meno l'analisi relativa alla situazione socio-economica ed alle risultanze dei dati della popolazione e del territorio. Sul versante della programmazione strettamente intesa non vengono richiesti gli obiettivi strategici per ogni missione, rimanendo tuttavia la disamina delle principali spese e delle entrate previste per il loro finanziamento, nonché l'analisi sulle modalità di offerta dei servizi pubblici locali, la programmazione urbanistica e dei lavori pubblici, la politica tributaria e tariffaria, l'organizzazione dell'Ente e del suo personale, il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento, il rispetto delle regole di finanza pubblica e l'inserimento nel DUP di tutti gli altri strumenti di pianificazione adottati dall'ente (dal piano delle alienazioni a quello di contenimento delle spese, dal fabbisogno del personale ai piani di razionalizzazione).

Il documento quindi ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, superiore al periodo di vigenza dell'attuale amministrazione comunale, il cui mandato scadrà nel mese di giugno 2024.

LE SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Le linee programmatiche di mandato sono state presentate ed approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 9 del 13 giugno 2019.

P A R T E P R I M A

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1 – RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Popolazione legale al censimento del 2011: 340

Popolazione residente al 31.12.2020: 335

Asili nido: 0

Scuole dell'infanzia comunali: 0

Scuola primaria: 0

Altre scuole: 0

2 – MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

SERVIZI GESTITI IN FORMA DIRETTA E/O ASSOCIATA

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione; in particolare le seguenti funzioni sono svolte in convenzione con altri comuni:

- a) catasto, protezione civile, socio-assistenziale, centrale di committenza lavori pubblici in convenzione con l'Unione Montana Valsesia;
- b) servizio tecnico, in convenzione con il Comune di Postua Comune di Valduggia, capofila.
- c) Servizio di segreteria, in convenzione con il Comune di Valduggia, Pila, Postua, Coggiola, Crevacuore e Pray quest'ultimo Comune Capofila

SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI SOGGETTI

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 24/11/20 si è provveduto alla revisione ordinaria delle Società Partecipate.

Le Partecipazioni societarie sono:

Cordar Valsesia S.p.A.: quota di partecipazione: 0,0004%.

Società interamente a capitale pubblico e direttamente affidataria della gestione del servizio idrico integrato.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 13.871.592

A.T.A.P. SPA: quota di partecipazione: 0,029%

Società interamente a capitale pubblico e direttamente affidataria della gestione del trasporto pubblico locale (gestito dalla Provincia).

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 24.242.935

GAL Terre del Sesia s.c.a.r.l.: quota di partecipazione 2%

Società consortile a partecipazione mista pubblica e privata e direttamente affidataria della gestione di progetti per lo sviluppo rurale, valorizzazione tradizioni e cultura locale.

Patrimonio netto al 31/12/2018: € 24.307,00

Partecipa indirettamente tramite ATAP SPA a:

EXTRA.TO SCARL con una quota del 0,00074%
Operatore Unico per i trasporti della città metropolitana di Torino
Patrimonio Netto al 31.12.2018 € 114.561

3 – SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2020 € 43.735,25

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019	€	49.211,00
Fondo cassa al 31/12/2018	€	24.226,25
Fondo cassa al 31/12/2017	€	28.662,71

Non è mai stato richiesto l'utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio 2018/2020

Avanzo di amministrazione

Anno di riferimento	Avanzo di amministrazione
31/12/2020	€ 28.531,39
31/12/2019	€ 21.545,37
31/12/2018	€ 25.451,94

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
Anno 2020	NEGATIVO
Anno 2019	NEGATIVO
Anno 2018	NEGATIVO

Ripiano disavanzi

Alla data di predisposizione del presente documento non sono stati rilevati disavanzi.

4 — GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Personale

Personale in servizio al 31/12/2020

n.1 Segretario comunale in convenzione con i Comuni di Pray ,Valduggia, Guardabosone, Postua, Crevacuore e Coggiola (5%);

n. 1 Funzionario a tempo pieno ed indeterminato: cat. economica D2;

n. 1 Messo notificatore cantoniere tempo pieno ed indeterminato cat. B6;

n. 1 Tecnico Comunale in convenzione con i Comune di Valduggia, Postua (8%);

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio (inclusa quota di spesa derivante da trasferimenti ad altri comuni) e della spesa di personale a confronto con il limite di cui all'art.1 comma 557 della Legge 296/2006.

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale Lorda (a)	Spesa di personale Netta (b)	Spese correnti (c)	Incidenza a/c %
Anno 2016	2	89.074,01	84.258,54	270.013,14	32,99%
Anno 2017	2	83.956,82	82.551,19	246.926,20	34,00%
Anno 2018	2	89.095,57	82.951,19	260.216,88	34,24%
Anno 2019	2	91.949,88	83.713,98	259.139,16	35,48%
Anno 2020	2	89.445,04	82.586,03	257.359,90	32,06%
spesa 2008			87.831,32		

— VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Sono rispettati i vincoli di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dalla Circolare del M.E.F. n. 5 del 09/03/2020:

A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 (cui ha fatto riferimento anche la deliberazione n. 19/Sez aut/2019/INPR della Corte dei conti - Sezione autonomie (1) , e' stato stabilito, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 243/2012 e dell'art. 1, commi 820 e seguenti, della legge n. 145/2018, l'obbligo del rispetto:

a) degli equilibri di cui all'art. 9 della citata legge n. 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) a livello di comparto;

b) degli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di amministrazione, debito e Fondo pluriennale vincolato) a livello di singolo ente.

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI

ALLA PROGRAMMAZIONE

PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

TASSA RIFIUTI

All'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la Legge di bilancio 2018 ha affidato il compito di regolare – aggiungendolo all'energia elettrica, al gas e all'acqua - anche il settore dei rifiuti, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, all'omogeneità tra le aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità e all'adeguamento infrastrutturale. Il Metodo Tariffario stabilisce i limiti delle tariffe e predispone quattro diversi schemi che Comuni, gestori e altri enti compenti potranno scegliere in base ai propri obiettivi di miglioramento del servizio al cittadino. I servizi regolati dal nuovo metodo tariffario sono: •spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti. Il metodo tariffario, impostando una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio, introduce un sistema di copertura dei costi in grado di incentivare il sistema locale a gestire integralmente i rifiuti. La regolazione ha carattere graduale e asimmetrico, perché tiene conto delle diverse condizioni territoriali di partenza. Le nuove regole sulla trasparenza prevedono un primo periodo di regolazione che parte dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2023 (in modo sperimentale per tutto il 2020) a beneficio degli utenti domestici e non. Per i Comuni sotto i 5 mila abitanti si applica dal gennaio 2021. La procedura di approvazione delle tariffe prevede che il gestore predisponga il Piano economico finanziario e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (Comune), il quale - dopo le verifiche di correttezza completezza e congruità dei dati – trasmette il Piano e i corrispettivi tariffari ad ARERA. L'Autorità provvede all'approvazione una volta verificata la coerenza regolatoria degli atti ricevuti. ARERA ha anche istituito un tavolo permanente con Regioni ed Autonomie locali, per garantire un confronto continuativo con i diversi attori coinvolti nella governance del settore rifiuti.

La previsione per il Triennio è collegata quindi ai Piani Finanziari che il gestore del Servizio presenterà al Comune.

Con deliberazione del C.C. n. 12 del 29/06/21 sono state approvate le tariffe TARI come da Piano Finanziario del servizio per il 2021 redatto dal COVEVAR con la modalità previste dalle delibere ARERA

IMU

Il gettito Imu viene previsto, come richiesto dalla normativa, al netto della quota per alimentazione del fondo di solidarietà comunale e sulla base dello storico accertato. Continueranno i controlli e il supporto ai contribuenti per il versamento corretto delle imposte dovute. L'obiettivo dei controlli è quello di dotarsi di una banca dati aggiornata, che cancelli ogni eventuale sorta di evasione e/o semplicemente errori nel calcolo dell'imposta dovuta.

Le politiche tariffarie interessano solo pochi servizi per i quali si prevede ampia copertura dei costi, senza agevolazioni per particolari categorie:

- servizio gestione campo tennis
- servizi cimiteriali

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
--

Si prevede il ricorso al reperimento delle seguenti risorse in conto capitale:

Esercizio 2022

€ 50.000,00 contributo dello Stato per opere messa in sicurezza patrimonio comunale ai sensi del Decreto Crescita

€ 3.500,00 Oneri di urbanizzazione

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Non si prevede il ricorso all'indebitamento.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune di Guardabosone , dovrà continuare nell'attuale politica di convenzionamento con altri enti, che permette l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione.

Gli stanziamenti delle spese correnti sono previsti in riferimento alle spese del corrente bilancio.

RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7/6/2017, in vigore dal 22.6.2017, dispone modifiche al D.Lgs. 165/2001 ed in particolare, tra l'altro, all'art. 6 ora denominato "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale", all'art. 35 "Reclutamento del personale", all'articolo 36 ora denominato "Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile",
- il testo modificato dell'art. 6 del richiamato DLgs. 165/01 prevede, in luogo della "programmazione triennale", il "piano triennale" dei fabbisogni di personale, e non è più prevista la "rideterminazione" della dotazione organica ma la sua consistenza deve essere "indicata" dall'amministrazione, ed eventualmente "rimodulata" in base ai fabbisogni.
- in sintesi, quindi, la predisposizione degli strumenti di programmazione del fabbisogno di personale non si discosta da quanto previsto dalla precedente formulazione dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001,

Tenuto conto che:

l'art. 33 del T.U. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge di stabilità 2012, prevede l'obbligo di effettuare una ricognizione annuale dei casi di soprannumero ed eccedenze di personale;

l'art. 39, comma 1 della Legge 27/12/1997 n. 449 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 68/99 e che il comma 19 prevede, per gli enti locali, l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;

gli artt. 88 e 89 comma 5 del Digs 267/2000 stabiliscono che gli enti locali, nel rispetto dei principi

fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e dei compiti loro attribuiti, mentre l'art. 91 del medesimo Decreto prevede che "gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

Richiamato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 03.07.2013;

Si da atto che per il Comune di Guardabosone non esistono esuberi ed eccedenze di personale e che pertanto, l'Ente non è tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero e che nel triennio 2022-2024 non sono previste assunzioni

Il Dm 17/03/20 ha modificato il regime assunzionale degli Enti Locali prevedendo la sostenibilità finanziaria della spesa di personale in rapporto alle Entrate correnti del bilancio e introdotto delle soglie percentuali di spesa complessiva in rapporto alle quali è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale.

Per quanto espresso in premessa, si conferma la dotazione organica prevista nella delibera della Giunta Comunale n. 28 del 03/07/2013 come segue:

FIGURA	CAT.	POSIZIONE ECONOMIC	AREA ATTIVITA'	DI NUMERO	COPERTO VACANTE
Istruttore - Direttivo	D	D2	AMMINISTRATI VA CONTABILE TRIBUTI DEMOGRAFICA	1	COPERTO TEMPO PIENO
CANTONIERE	B	B6	MESSO VIABILITA'	1	COPERTO ATEMPO PIENO

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21 , comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatici dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

Non rilevando acquisti di beni e servizi importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro, il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” per il periodo 2022-2024 risulta negativo.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile /2016 "Codice dei Contratti" dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale). La normativa stabilisce che l'Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante.

Non essendo previsti per il periodo di valenza del presente D.U.P. interventi di singolo importo superiore a 100.000 euro, il "Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2022-2024" è negativo, e giocoforza risulta negativo anche l' Elenco annuale 2022".

Relativamente agli interventi di cui al Titolo 2 della spesa, ovvero gli investimenti e le straordinarie manutenzioni, si prevedono le seguenti spese:

ANNO 2022:

Messa in sicurezza immobili comunali	€ 50.000,00
Utilizzo Oneri per manutenzione strade	€ 3.500,00

ANNO 2023 e 2024

Utilizzo Oneri per manutenzione strade	€ 3.500,00
--	------------

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Sono in corso i seguenti lavori che si concluderanno entro i primi mesi del 2022:

- Adeguamento e messa in sicurezza strade	€ 50.000,00
- Manutenzione immobili comunali	€ 50.000,00

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

L'art. 2 commi da 594 a 599 della Legge 24.12.2007, n.244 introduce alcune misure tendenti al contenimento della spesa di funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni fissando l'obbligo di adottare Piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali.

L'art. 2 commi da 594 a 595 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione e precisamente:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche
- autovetture di servizio
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali

- apparecchiature di telefonia mobile.

DOTAZIONI STRUMENTALI – INFORMATICHE

L'attuale dotazione prevede:

- N. 5 Personal Computer
- N. 1 Personal Computer + monitor e gruppo di continuità utilizzato per la videosorveglianza
- N. 3 Monitor
- N. 2 Stampanti
- N. 1 Scanner
- N. 1 Gruppo di Continuità
- N. 3 Apparecchi Telefonici telecom;
- N. 1 Macchina da scrivere
- N. 1 Server di rete
- N. 1 fotocopiatore a noleggio rispondente alle caratteristiche necessarie per lo svolgimento del lavoro d'ufficio
- N. 2 Tablet

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2022-2024

Mantenere la dotazione numerica attuale degli hardware provvedendo alla manutenzione di eventuali guasti ai sistemi o alla loro sostituzione se danneggiati irreparabilmente. Aggiornamento dei sistemi di sicurezza e dei software in uso, in base alle nuove disposizioni di legge ed in base ai miglioramenti innovativi delle procedure gestionali.

Sostituzione del materiale di consumo.

Eguali e contingenti sostituzioni delle attrezzature in caso di guasti irreparabili.

AUTOVEICOLI DI SERVIZIO

AUTOVETTURE

Dotazione attuale: N.1

autovettura Renault Clio;

ALTRI AUTOVEICOLI

Dotazione attuale:

N. 1 Ape Piaggio

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2022-2024

Limitare allo strettissimo necessario le spese di manutenzione ed esercizio relativamente alle autovetture; normali manutenzioni, revisioni e riparazioni, oltre al consumo necessario per carburante e lubrificanti.

Eventuali sostituzioni dei mezzi che risultassero non conformi in sede di revisione di legge.

TELEFONIA MOBILE

Non si dispone di telefonia mobile

Le spese previste risultano già essere le più razionali possibile. Pertanto, alla luce di quanto sopra risulta impossibile attuare altre forme di razionalizzazione dei costi nel triennio 2022/2024, ma si procederà con quanto realizzato fino ad ora sostituendo soltanto eventuali attrezzature nel caso di guasti impossibili da riparare.

RICOGNIZIONE	E	VALORIZZAZIONE	DEL	PATRIMONIO
IMMOBILIARE —ART. 58 LEGGE 6.08.2008, N. 133				

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

Richiamati:

il Decreto Legge n. 112 del 25.Giu.2008, convertito con Legge n. 133 del 06.Ago.2008, che all'art. 58, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali", al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individui, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione.

il successivo comma 2, che prevede che "l'inserimento degli immobili nel piano ne determini la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne disponga espressamente la destinazione urbanistica.

Considerato:

che l'Ufficio Tecnico Comunale ha effettuato la ricognizione del patrimonio dell'Ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici al fine di predisporre l'elenco dei beni immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di valutazione e/o dismissione non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali.

Dato Atto che si sono rilevati beni strumentali alle funzioni istituzionali e beni disponibili che rappresentano un'utilità economica o in termini di servizio per la comunità, e pertanto, non sono presenti beni da alienare o da valorizzare.

BENI PROPRI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI

ISTITUZIONLI

Il Comune di Guardabosone è proprietario di:

1. Edificio che ospita il Municipio, nel quale sono concentrati tutti gli Uffici e l'Archivio comunale e l'Ambulatorio Comunale

BENI IMMOBILI PATRIMONIALI

1. Il piano terreno dell' Immobile sito in Piazza Repubblica 2 adibito a Museo e centro sociale. Il secondo piano consistente in due alloggi locati
2. L'Immobile sito in via Roma 37/G adibito a struttura ricettiva;
3. Immobile sito in via Mazzini 18 composto da 4 alloggi e 1 autorimessa tutti locati un – al pian terreno 1 magazzino ed un autorimessa utilizzati dal Comune
4. Immobile sito in Via Cavour n. 7 composto da 2 alloggi cat. A/3 entrambi locati
5. Immobile sito in Via Roma n. 29 composto da 3 alloggi Cat. A3 di cui 2 locati e 2 depositi cat C2 utilizzati dal Comune
6. Immobile sito in via Roma 39 composto da 2 alloggi Cat. A£ entrambi locati
7. Immobile sito in via Roma n.32 edificio utilizzato per esposizioni e mostre al piano terreno , mentre il 1° piano è utilizzato gratuitamente da associazioni locali
8. Immobile sito in Piazza Repubblica 2 edificio composto da n. 2 alloggi e al piano terreno utilizzato come centro sociale e museo

Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

L'art.58 del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 06.08.2008, n.133 dispone la predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari, che sarà poi allegato al bilancio di previsione.

Verificati i beni disponibili patrimoniali, si dà e prende atto che il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari per il triennio 2022-2024" è negativo.

Considerazioni finali

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'art.1 comma 887 della Legge 27.12.2017, n.205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per il comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n.1 del citato decreto.

Il presente D.U.P. semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024.

Il documento, nei suoi aspetti programmatici e gestionali, è redatto conformemente agli indirizzi programmatici dell'attuale amministrazione, da considerarsi prettamente indicativi di un'attività che sarà attuata quasi completamente durante il prossimo mandato amministrativo.

Guardabosone , li 14.12.2021

Il Responsabile Servizio Finanziario

BENETTI Omella